



SOCIETÀ E DIRITTI - RIVISTA ELETTRONICA 2025 ANNO X N.19.

La tutela costituzionale della vittima tra la supposta adeguatezza delle disposizioni vigenti e le istanze di modifica



2025 ANNO X NUMERO 19 – DOSSIER VIOLENZA A CURA DI ALBERTO PESCE

di Roberto Russo - <https://doi.org/10.54103/2531-6710/29414>.



SOCIETÀ E DIRITTI - RIVISTA ELETTRONICA 2025 ANNO X N. 19

LA TUTELA COSTITUZIONALE DELLA VITTIMA TRA LA SUPPOSTA ADEGUATEZZA DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI E LE ISTANZE DI MODIFICA

Roberto Russo

THE CONSTITUTIONAL PROTECTION OF THE VICTIM BETWEEN THE SUPPOSED ADEQUACY OF THE PROVISIONS IN FORCE AND THE REQUESTS FOR MODIFICATION.

Riassunto

Il termine “violenza” è concettualmente (e, per certi versi, anche etimologicamente) contiguo al concetto di violazione di un precetto normativo.

Quando un’azione lesiva o potenzialmente tale viene considerata giuridicamente ammessa non viene definita (se non in maniera atecnica) “violenza legittima” ma altri sintagmi (uso legittimo della forza, legittima difesa, ecc.).

La violenza non è mai legittima e “produce” vittime le quali, oltre a patire gli effetti materiali della violenza (più o meno fisiche, più o meno durature, più o meno guaribili) subiscono gli effetti collaterali connessi allo svolgimento delle dinamiche processuali.

La condizione di vittima sicuramente rientra tra quegli ostacoli di ordine sociale che “impediscono il pieno sviluppo della persona umana” e che la Costituzione impone alla Repubblica di rimuovere.

La tutela impressa all’ordinamento dall’art. 3 (e dagli altri articoli costituzionali attinenti) è stata ritenuta per anni più che sufficiente tanto da non determinare iniziative legislative di modifica o integrazioni fino al 2005

Da quell’anno vi è stato un susseguirsi di iniziative legislative volte a dare una autonoma, declinata rilevanza costituzionale alla vittima.

L’analisi dei disegni di legge, delle dinamiche parlamentari e della dimensione degli interventi modificativi proposti rileva come la crescente esigenza di tutela avvertita da parte della popolazione abbia, a seconda dei casi, generato contrapposizioni politiche che hanno fermato sul nascere, o, al contrario, abbia dato vita a mere “iniziative manifesto” che non sono andate oltre la presentazione.

Parole chiave: Vittime, Costituzione, Disegni di legge, Tutela

Abstract

The term "violence" is conceptually (also from an etymological point of view) contiguous to the concept of violation of a regulatory precept. When a harmful or potentially harmful action is considered legally permissible, it is not defined, except in a non-technical way, as "legitimate violence". There are other syntagms adopted: legitimate use of force, legitimate defense, etc.

Violence is never legitimate and "produces" victims who, in addition to suffering the material effects of violence, whether more or less physical, more or less long-lasting or more or less curable, suffer the collateral effects connected to the development of the procedural dynamics.

The condition of victim is certainly among those social obstacles that prevent the full development of the human person (or being?) and which the Constitution also requires the Republic to remove.

The protection given to the legal system by art. 3 and other relevant constitutional articles were considered for years to be more than sufficient for the protection of victims, so much that no legislative initiatives for modification or additions were initiated until 2005.

Since that year there has been a succession of legislative initiatives aimed at giving an autonomous and declined constitutional relevance to the victim. The analysis of the laws, of the parliamentary dynamics and of the size of the proposed modifications, shows how the growing need for protection felt by the population has, depending on the case, generated political oppositions. The same laws, as a matter of fact, have often been stopped in the bud, or on the contrary, have given rise to mere "manifesto initiatives" that have not gone beyond the presentation.

Keywords: Victims, Constitution, Legislative initiatives, Protection

Autore: Roberto Russo, Professore Straordinario a TD, Università Telematica eCampus

Articolo soggetto a revisione tra pari a doppio cieco.

Articolo ricevuto il 15.12.24 approvato il 3.6.25.

1. Introduzione:

Esiste un fil rouge etimologico che lega la nozione di "violenza" al concetto di "violazione" e alla nozione di "vittima". I primi due termini derivano dalla radice latina "vis" (forza, vigore, possanza) che ne perimetra idealmente il tratto essenziale (l'uso della forza) e che può portare in sé l'idea di eccesso¹ nonché il senso di un'azione che, avvalendosi della forza, vince, che opprime e distrugge.

Il secondo, pur se con qualche incertezza² deriva da "victus" cioè "vitto" nel senso di cibo offerto agli Dei in sacrificio, rivelando quindi una dimensione passiva: la vittima non s'immola volontariamente ma viene sacrificata come cibo per gli Dei (Girard 2004; Monaco 2003).

Vi è anche un'altra possibile derivazione etimologica del termine "vittima" che conduce a considerazioni analoghe in quanto si ricollega al significato di "legato" nel senso di costretto: il sacrificio veniva condotto "legato", e quindi contro la sua volontà, al luogo ove si deve compiere il rito sacrificale (Girard 1999; Burkert 1981).

¹ Si pensi all'aggettivo "violento" e la sua terminazione riconducibile a "ulentus", da cui, ad es. "virulento".

² Le altre ipotesi di riferimento etimologico si ricollegano al termine "victoria" (in quanto il sacrificio era fatto in omaggio alle divinità come ringraziamento per una vittoria) o "vigere" con il significato di essere forte e robusto in quanto erano i capi del bestiame migliori a essere offerti in sacrificio.

Non si escludono neanche origini etrusche del termine (Zanobio 1995)

Il concetto di violenza, come visto, è inoltre contiguo al concetto di “violare”, verbo che, pur attingendo sempre alla nozione di forza, si dirige non tanto o non necessariamente nei confronti di una persona o un soggetto, ma anche nei confronti di un qualcosa ideale o immateriale.

I termini “violare” e “violento”, pur contenendo, come visto, elementi etimologici riconducibili all’uso della forza, se ne distinguono perché il primo implica sempre il “superamento” di un confine, un andare oltre, un porsi al di fuori della regola, ad esempio, giuridica³.

Del resto non tutte le azioni violente si collocano necessariamente al di fuori del perimetro del lecito (si pensi all’uso legittimo della forza) così come non tutte le azioni che violano un precetto si estrinsecano in azioni violente (Weber 1919)⁴.

Solo le azioni violente che si pongono oltre il confine del legittimo rendono il destinatario delle stesse “vittima” o più precisamente “persona offesa dal reato” (Conforti, Mari, Mosetti 2022; Grifantini 2012).

Questa precisazione è necessaria perché, fermo restando la ricostruzione etimologica sopra accennata, nel parlare quotidiano il termine “vittima” identifica colui che subisce alcunché (ad esempio, vittima di un terremoto, di un evento atmosferico, ecc.) mentre la “persona offesa dal reato” è una sorta di specie del genere: quella particolare vittima che è tale perché subisce gli effetti di un’azione illecita.

Quindi, sintetizzando e semplificando: quando un’azione violenta si compie il destinatario diventa persona offesa dal reato.

2. La “vittima” nella normativa di rango primario

Dopo aver succintamente legato i concetti di violenza e di vittima e di come la prima “crei” la seconda resta da chiedersi quali strumenti di tutela siano presenti nella Costituzione e nella normativa di rango primario.

Ulteriormente precisando, come visto la vittima di un illecito “nasce” dopo quest’ultimo (ed a causa di quest’ultimo): quali sono le tutele costituzionali che proteggono la vittima dopo l’illecito?

Prima di ragionare circa la sussistenza di una tutela nella Costituzione della vittima, (dove tale lemma non appare mai) a livello della normativa di rango primario, la produzione normativa risulta apparentemente copiosa: dal 1948 a oggi vi sono stati 110 atti normativi che si sono occupati delle vittime⁵.

Come detto l’ampia disciplina è solo apparente nel senso che questo insieme di atti normativi non ha definito nessun perimetro di tutela della vittima in quanto tale, ma (con la sola eccezione della normativa di derivazione comunitaria) ha introdotto normative riguardanti specifiche categorie di vittime.

³ Basti pensare all’uso del verbo che può essere usato sia come porsi oltre la regola (“violare la legge” e cioè andare oltre il precetto normativo), sia come porsi al di là di un perimetro fisico (violare un confine) o di un perimetro comportamentale (violare la sacralità di un luogo).

⁴ Volendo darne una rappresentazione grafica di sintesi, l’area concettuale della nozione “violento” e quella della nozione “violare” si sovrappongono parzialmente.

⁵ Fonte: www.normattiva.it

La “categoria” delle “vittime di guerra”⁶, nelle diverse declinazioni e accezioni, è quella che conta il maggior numero di interventi normativi -se ne contano 23- (Masina 2023), seguita dalle “vittime della criminalità organizzata e terrorismo”⁷ (21 atti normativi).

La prima delle due categorie (vittime di guerra) è disciplinata da atti ormai datati se non altro perché si rivolge a un insieme numericamente ampio in passato, la seconda categoria ha invece avuto un andamento nel tempo per alcuni aspetti ingravescente (con riferimento al terrorismo internazionale) per altri concentrato in periodi storici ben definiti (per il terrorismo di matrice domestica).

Sempre sul “podio”, ma a distanza dalle prime due categorie, si collocano gli atti normativi rivolti alle “vittime di estorsione” (13), seguite dalle “vittime del dovere” destinatarie di 9 atti normativi.

La restante produzione normativa disciplina singole categorie che vengono di solito identificate in base al reato di cui sono state, appunto, vittime⁸.

E pur vero che, come detto, numerosi atti normativi si rivolgono alle vittime “della criminalità”, ma il perimetro che descrivono non riguarda la persona offesa *tout court* ma, al contrario, si rivolge alla persona colpita da specifiche classi di reato (Romanelli 2021).

In soli tre casi l’atto normativo non si concentra su determinati reati e sulle conseguenti vittime⁹ ma, come accennato, non si tratta di una produzione normativa “spontanea” voluta dal legislatore nazionale ma una attuazione “imposta” trattandosi di dovute attuazioni di normative comunitarie.

Al contrario di quella domestica, la normativa europea, considera la figura della vittima in quanto tale, dedicandole specifici atti normativi (Grifantini 2012; Pisani 1975) e dando vita a quella disciplina che viene usualmente ricondotta al termine “vittimologia”¹⁰ (Latini 2020).

Il legislatore comunitario ha sviluppato questa “sensibilità” anche a causa dell’intensificarsi di una criminalità a carattere transnazionale che andava a colpire soggetti particolarmente vulnerabili (Belluta 2016; Romanelli 2020) che necessitavano di adeguata e specifica protezione (Del Tufo 1999, 2003, 2009; Aimonetto 2005).

Se la criminalità internazionale è stata il motore di questa evoluzione normativa, il carburante è stata la necessità di intervenire al fine di tutelare (indirettamente) la libera circolazione delle persone: l’assenza di una disciplina di base per la protezione della vittima in tutti gli Stati dell’Unione costituiva un potenziale ostacolo alla libera circolazione, disincentivandola nei Paesi che non disponevano di un livello di tutela e di sicurezza inferiore.

Certo, anche nel diritto comunitario, come in quello domestico, è presente una normativa volta a tutelare le vittime nei riguardi di specifici reati (specialmente abusi sessuali e tratta di esseri umani) ma vi è anche una normativa che

⁶ Il primo atto normativo è del 1959 (legge 224/59) che dava il riconoscimento giuridico dell’Istituto nazionale autonomo delle case popolari per le vittime civili di guerra, l’ultima è del 2017 (legge 9/17) che istituisce la giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo.

⁷ Le figure delle vittime del terrorismo e della criminalità sono spesso disciplinate nel medesimo atto normativo.

⁸ Caporalato, violenza domestica, tratta, discriminazioni, sequestro.

⁹ Sono il DECRETO 23 Dicembre 2008, n. 222 (Regolamento ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 204, recante attuazione della direttiva 2004/80/CE relativa all’indennizzo delle vittime di reato), il DECRETO LEGISLATIVO 9 Novembre 2007, n. 204 (Attuazione della direttiva 2004/80/CE relativa all’indennizzo delle vittime di reato) e il DECRETO LEGISLATIVO 15 Dicembre 2015, n. 212 (Attuazione della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI).

¹⁰ Disciplina che si occupa dello studio della vittima e delle relative problematiche.

riguarda al vittima *tout court* che, da inizialmente vocata a disciplinare gli aspetti meramente risarcitori¹¹, si è estesa estendersi fino a coinvolgere altri ambiti di tutela.

Un punto concreto di partenza di questo percorso può essere individuato nella comunicazione del 14 luglio 1999 effettuata al Parlamento Europeo dalla Commissione, dove sottolineava l'auspicio che venissero poste in essere azioni concrete a tutela delle vittime come l'adozione di campagne informative, misure di assistenza generale (legale, psicologica, ecc.), ma anche, aspetto che qui più interessa, l'introduzione di norme che valorizzino il ruolo della vittima all'interno del processo penale (Morselli 2019) e la prevenzione dei fenomeni di vittimizzazione secondaria, cioè gli effetti negativi che derivano alla vittima non in diretta conseguenza del reato subito ma a causa delle dinamiche connesse al procedimento giudiziario e al contatto con esso (Fanci 2011).

Di lì a qualche anno il Consiglio Europeo adottò la decisione quadro n. 2001/220/GAI del 15 marzo 2001 (che introduceva regole finalizzate a disciplinare la posizione della vittima nel procedimento penale) poi sostituita nel 2012 dalla direttiva 2012/29/UE, attuata in Italia con il Decreto Legislativo 15 dicembre 2015, n. 21212 (Romano 2016; Civello Conigliaro 2012; Venturoli 2012; Diamante 2016; Del Vecchio).

Il recepimento della direttiva ha determinato l'inserimento nel nostro ordinamento di una serie di previsioni a tutela della persona offesa dal reato come l'individuazione delle informazioni che devono essere rese a quest'ultima (tra le quali spiccano l'avviso della richiesta di archiviazione, la scarcerazione e l'evasione)¹³ nonché le cautele che devono essere garantite quando la persona offesa versa in condizioni di particolare vulnerabilità (Antonini 2019)¹⁴.

L'insieme di queste previsioni normative, che vanno a costituire una sorta di "statuto" della vittima, trovano un sicuro fondamento costituzionale negli articoli 2 e 3 della Costituzione pur in assenza di una espressa previsione costituzionale (Conti 2023), ed è proprio questo il punto: nella Costituzione la parola "vittima", o anche il più tecnico "persona offesa dal reato", non appare mai.

3. I tentativi di inserimento nella Costituzione della "vittima"

In passato al fine di introdurre la nozione di "vittima" a livello costituzionale, nel corso della XIV legislatura venne presentato un disegno di legge (Atto Camera n. 4251) da un esponente del Gruppo Misto¹⁵ anche se, a ben vedere, si trattò di una iniziativa "corale", stante la presenza tra i firmatari di esponenti dei principali partiti sia di Governo (Forza Italia, Alleanza Nazionale, Unione di Centro¹⁶) che di opposizione (Margherita, Rifondazione Comunista,

¹¹ Risoluzione del Parlamento Europeo del 13 marzo 1981 sull'indennizzo alle vittime di atti di violenza a cui ha fatto seguito la risoluzione, del 12 settembre 1989, sull'indennizzo alle vittime dei reati violenti

¹² In GU n.3 del 05-01-2016

¹³ La normativa europea stabilisce, inoltre, diversi diritti di partecipazione al processo penale come, per i reati più gravi, la possibilità per la vittima di impugnare le decisioni di non luogo a procedere.

¹⁴ Fanno riferimento alla nozione di "particolare vulnerabilità" molte norme del codice di procedura penale (artt. 134; 190-bis; 351; 362; 392; 398; 498).

¹⁵ On. Marco Boato (Misto, verdi-l'Ulivo)

¹⁶ On. Ignazio La Russa (AN), On. Elio Vito (FI), On. Luca Volontè (UDC).

Comunisti Italiani, Democratici di Sinistra)¹⁷. Questo disegno di legge mirava ad aggiungere il seguente ulteriore comma all'articolo 111 della Costituzione: *“La legge garantisce i diritti e le facoltà delle vittime del reato”*.

Sotto il profilo procedurale l'iniziativa non andò oltre l'assegnazione alla 1^a Commissione permanente (Affari costituzionali) in sede referente che non ne iniziò neanche l'esame.

Le cose andarono in maniera leggermente diversa nella XV legislatura dove vennero presentate tre iniziative distinte:

- una al Senato (a. S. 742) con proponente e firmatari di area centrosinistra e gruppo misto¹⁸;
- due alla Camera, di cui una (a. C. 2838) con proponente e firmatari parlamentari quasi esclusivamente di Alleanza Nazionale¹⁹ e l'altra (a. C. 1242) con un unico proponente²⁰.

Sotto il profilo procedurale solo l'iniziativa n. 1242 andò oltre la mera assegnazione alla Commissione permanente Affari Costituzionali che ne iniziò la trattazione, fermandosi però il 20 giugno 2007 senza che vi fosse poi alcun ulteriore seguito.

Sotto il profilo contenutistico tutte e tre le iniziative, come quella della XIV legislatura, si proponevano di introdurre un ulteriore comma all'art. 111 della Costituzione, ma, mentre l'iniziativa presentata alla Camera n. 1242 (l'unica che, come detto, ha avuto un accenno di prosecuzione) e quella presentata al Senato n. 742 erano identiche (sia tra loro che con l'iniziativa presentata nella legislatura precedente)²¹ quella presentata alla Camera (n. 2838) mostrava un testo diverso²².

¹⁷ On. Siegfried Brugger (Misto, Minoranze linguistiche), On. Pierluigi Castagnetti (MARGH-U), On. Francesco Giordano (RC), On. Ugo Intini (Misto, SDI), On. Alfonso Pecoraro Scanio (Misto, verdi-l'Ulivo), On. Pino Pisicchio (Misto, Udeur-PE), On. Marco Rizzo (Misto, Com.it), On. Luciano Violante (DS-U).

¹⁸ Primo firmatario Felice Casson (Ulivo); cofirmatari: Aniello Formisano (Misto, Italia dei Valori), Giovanni Bellini (Ulivo), Francesco Cossiga (Misto), Andrea Carmine De Simone (Ulivo), Anna Donati (IU-Verdi-Com), Pietro Fuda (Misto, Partito Democratico Meridionale), Luigi Malabarba (RC-SE), Andrea Manzella (Ulivo), Colomba Mongiello (Ulivo), Esterino Montino (Ulivo), Sabina Rossa (Ulivo), Dino Tibaldi (IU-Verdi-Com), Walter Vitali (Ulivo).

¹⁹ Primo firmatario: On. Edmondo Cirielli (AN); cofirmatari: On. Luca Bellotti (AN), On. Domenico Benedetti Valentini (AN), On. Nicola Bono (AN), On. Basilio Catanoso Genoese (AN), On. Riccardo De Corato (AN), On. Donato Lamorte (AN), On. Bruno Murgia (AN), On. Angela Napoli (AN), On. Marco Zacchera (AN) On. Carlo Ciccio (AN), On. Pierfrancesco Emilio Romano Gamba (AN), On. Giuseppina Castiello (AN) (aggiunge firma in data 28 settembre 2007) On. Stefano Saglia (AN) On. Gabriella Carlucci (FI).

²⁰ On. Marco Boato (Verdi).

²¹ *“La legge garantisce i diritti e le facoltà delle vittime del reato”*.

²² *“La vittima del reato e la persona danneggiata dal reato sono tutelate dallo Stato nei modi e nelle forme previsti dalla legge”*.

Lo schema verificatosi nella XV legislatura si ripresentò sostanzialmente identico nella XVI dove vi furono sempre tre distinte iniziative legislative (una al Senato di area centrosinistra con qualche presenza tra i firmatari del Partito del Popolo della Libertà²³, e due alla Camera di cui una di area centrodestra²⁴ e una di area centrosinistra²⁵).

Sotto il profilo procedurale andò leggermente meglio rispetto alla precedente legislatura in quanto rimase “al palo” solo l’iniziativa presentata a Palazzo Madama mentre quelle presentate a Montecitorio cominciarono il loro percorso alla Commissione Affari Costituzionali senza però mai arrivare in Assemblea; sotto il profilo contenutistico le due formule coincidevano con quelle presentate nella legislatura precedente.

Nella XVII legislatura si assiste a una nuova raffica di iniziative che diventano 4: tre alla Camera (una trasversale²⁶, due di centrosinistra²⁷ e una di sinistra²⁸) e una al Senato (di area centrosinistra²⁹).

Anche in questi casi non si andò oltre la trattazione in Commissione e, sotto il profilo contenutistico, la modifica proposta risultava identica in tutte e quattro le iniziative (non come nella legislatura precedente dove vi erano due formule leggermente difformi).

Cambia la legislatura (la XVIII) ma non lo schema: tre iniziative (una al Senato e due alla Camera), nessun esito ulteriore rispetto all’assegnazione alla Commissione Permanente competente.

²³ A. S. 450- Primo firmatario Felice Casson (PD); cofirmatari: Giuseppe Lumia (PD) (aggiunge firma in data 11 luglio 2008) Benedetto Adragna (PD), Franca Biondelli (PD), Giuseppe Caforio (IdV), Gianrico Carofiglio (PD), Franca Chiaromonte (PD), Francesco Cossiga (UDC-SVP-Aut), Gianpiero D'Alia (UDC-SVP-Aut), Luigi D'Ambrosio Lettieri (PdL), Silvia Della Monica (PD), Marco Filippi (PD), Cinzia Maria Fontana (PD), Elio Lannutti (IdV), Luigi Lusi (PD), Lucio Malan (PdL), Alberto Maritati (PD), Colomba Mongiello (PD), Francesco Pardi (IdV), Carlo Pegorer (PD), Marco Stradiotto (PD).

²⁴ A. C. 199 – Primo firmatario On. Edmondo Cirielli (PdL); cofirmatari On. Giuseppe Angeli (PdL), On. Lucio Barani (PdL), On. Vincenzo Barba (PdL), On. Claudio Barbaro (PdL), On. Emerenzio Barbieri (PdL), On. Luca Bellotti (PdL), On. Michaela Biancofiore (PdL), On. Gabriella Carlucci (PdL), On. Carla Castellani (PdL), On. Giuseppina Castiello (PdL), On. Giampiero Catone (PdL), On. Carlo Ciccio (PdL), On. Francesco Colucci (PdL), On. Giulia Cosenza (PdL), On. Sabrina De Camillis (PdL), On. Riccardo De Corato (PdL), On. Aldo Di Biagio (PdL), On. Domenico Di Virgilio (PdL), On. Giovanni Dima (PdL), On. Francesco Divella (PdL), On. Vincenzo Antonio Fontana (PdL), On. Benedetto Francesco Fucci (PdL), On. Gabriella Giammanco (PdL), On. Benedetto Fabio Granata (PdL), On. Maurizio Iapicca (PdL), On. Giorgio Jannone (PdL), On. Amedeo Labocchetta (PdL), On. Donato Lamorte (PdL), On. Giancarlo Lehner (PdL), On. Giulio Marini (PdL), On. Bruno Murgia (PdL), On. Gianfranco Paglia (PdL), On. Mario Pepe (PdL), On. Marco Pugliese (PdL), On. Enzo Raisi (PdL), On. Roberto Rosso (PdL), On. Souad Sbai (PdL), On. Maria Grazia Siliquini (PdL), On. Paolo Vella (PdL), On. Pasquale Vessa (PdL).

²⁵ A. C. 1039 – Primo firmatario On. Rosa Maria Vilecco Calipari (PD); cofirmatari: Cofirmatari On. Teresa Bellanova (PD), On. Costantino Boffa (PD), On. Luisa Bossa (PD), On. Chiara Braga (PD), On. Giulio Calvisi (PD), On. Daniela Cardinale (PD), On. Enzo Carra (PD), On. Marco Carra (PD), On. Pierluigi Castagnetti (PD), On. Lucia Codurelli (PD), On. Antonio Cuomo (PD), On. Paolo Fadda (PD), On. Marco Fedi (PD), On. Pierangelo Ferrari (PD), On. Giampaolo Fogliardi (PD), On. Manuela Ghizzoni (PD), On. Dario Ginefra (PD), On. Gerolamo Grassi (PD), On. Francesco Laratta (PD), On. Maino Marchi (PD), On. Ivano Miglioli (PD), On. Antonio Misiani (PD), On. Federica Mogherini (PD), On. Carmen Motta (PD), On. Nicodemo Nazzareno Oliverio (PD), On. Erminio Angelo Quartiani (PD), On. Sabina Rossa (PD), On. Simonetta Rubinato (PD), On. Antonio Ruggia (PD), On. Marilena Samperi (PD), On. Daniela Sbrillini (PD), On. Amalia Schirru (PD), On. Lanfranco Tenaglia (PD), On. Pietro Tidei (PD), On. Silvia Velo (PD).

²⁶ A. C. 31 – Primo firmatario On. Edmondo Cirielli (Misto) Cofirmatari: On. Marco Meloni (PD) On. Fabio Rampelli (Fdl), On. Achille Totaro (Fdl), On. Gaetano Natri (Fdl).

²⁷ A. C. 896 – Primo firmatario On. Paolo Bolognesi (PD) Cofirmatario On. Andrea De Maria (PD) e a. C. 2640 Proponente On. Marilena Fabbri (PD).

²⁸ A. C. 2300 – Primo firmatario On. Daniele Farina (SEL); cofirmatari: On. Gennaro Migliore (SEL), On. Arcangelo Sannicandro (SEL), On. Nicola Fratoianni (SEL), On. Titti Di Salvo (SEL).

²⁹ A. S. 244 – Primo firmatario Felice Casson (PD); Cofirmatari: Ignazio Angioni (PD), Vannino Chiti (PD), Rosa Maria Di Giorgi (PD), Nerina Dirindin (PD), Nicoletta Favero (PD), Marco Filippi (PD), Rosanna Filippin (PD), Federico Fornaro (PD), Giuseppe Lumia (PD), Giorgio Pagliari (PD), Stefania Pezzopane (PD), Roberta Pinotti (PD), Francesco Scalia (PD), Erica D'Adda (PD), Sergio Lo Giudice (PD), Renato Guerino Turano (Misto), Pasquale Sollo (PD).

Quello che cambia è l'area di provenienza (provengono tutte dal centrodestra che si erige a portavoce delle istanze di tutela delle vittime³⁰) e il testo che, in due iniziative su tre, non è più l'ormai usuale *"La legge garantisce i diritti e le facoltà delle vittime del reato"* ma quella (seppur presente) meno, per così dire, frequente: *"La vittima del reato e la persona danneggiata dal reato sono tutelate dallo Stato nei modi e nelle forme previsti dalla legge"*.

La differenza più marcata è nell'iniziativa presentata dalla Lega che mostra un taglio totalmente diverso in quanto non si propone come obiettivo principale la tutela delle vittime (che appare quasi un effetto) ma la "sicurezza" che si propone di raggiungere attraverso un intervento non sull'art. 111 ma su più articoli della Costituzione e segnatamente:

- sul secondo comma dell'articolo 3 inserendo *"la sicurezza"*³¹;
- sull'art. 24 inserendo un ulteriore comma (*"La legge assicura la tutela delle vittime di reati"*);
- sull'art. 42 inserendo un ulteriore comma (*"La legge tutela la sicurezza nell'esercizio del diritto di proprietà"*).

Nel corso della legislatura attuale (la XIX) sono stati presentati molteplici disegni di legge di revisione della Costituzione volte ad introdurre la "vittima" nel testo della Carta (ben 7), realizzando una sorta di convergenza che ha determinato una dimensione trasversale, sia politica, sia proprio numerica (più iniziative convergenti sul medesimo oggetto):

- a. C. 286 presentato dall' On. Edmondo Cirielli (FDI);
- a. S. 427 presentato dal Senatore Antonino Iannone (Fdl) e come cofirmatari numerosi senatori tutti afferenti al Gruppo di Fratelli d'Italia³²;

³⁰ A. C. 117 – Primo firmatario On. Edmondo Cirielli (FDI); Cofirmatari: On. Ylenia Lucaselli (FDI), On. Riccardo Zucconi (FDI), On. Emanuele Prisco (FDI), On. Francesco Acquaroli (FDI), On. Maria Teresa Bellucci (FDI), On. Carmela Bucalo (FDI), On. Alessio Butti (FDI), On. Maria Cristina Caretta (FDI), On. Monica Ciaburro (FDI), On. Guido Crosetto (FDI), On. Luca De Carlo (FDI), On. Salvatore Deidda (FDI), On. Andrea Delmastro Delle Vedove (FDI), On. Giovanni Donzelli (FDI), On. Wanda Ferro (FDI), On. Carlo Fidanza (FDI), On. Tommaso Foti (FDI), On. Paola Frassinetti (FDI), On. Marcello Gemmato (FDI), On. Francesco Lollobrigida (FDI), On. Ciro Maschio (FDI), On. Giorgia Meloni (FDI), On. Federico Mollicone (FDI), On. Augusta Montaruli (FDI), On. Marco Osnato (FDI), On. Fabio Rampelli (FDI), On. Walter Rizzetto (FDI), On. Mauro Rotelli (FDI), On. Marco Silvestroni (FDI), On. Paolo Trancassini (FDI), On. Maria Carolina Varchi (FDI). A. S. 383 Proponente Antonio Iannone (Fdl), Cofirmatari, Patrizio Giacomo La Pietra (Fdl), Nicola Calandrini (Fdl); A. S. 3050, primo firmatario On. Gianni Tonelli (Lega), Cofirmatari On. Alex Bazzaro (Lega), On. Daniele Belotti (Lega), On. Matteo Luigi Bianchi (Lega), On. Fabio Massimo Boniardi (Lega), On. Gianluca Cantalamessa (Lega), On. Vito Comencini (Lega), On. Silvia Covolo (Lega), On. Andrea Crippa (Lega), On. Sara De Angelis (Lega), On. Flavio Di Muro (Lega), On. Giuseppe Cesare Donina (Lega), On. Roberto Paolo Ferrari (Lega), On. Ketty Fogliani (Lega), On. Rebecca Frassini (Lega), On. Domenico Furgiuele (Lega), On. Flavio Gastaldi (Lega), On. Antonietta Giacometti (Lega), On. Claudia Gobbato (Lega), On. Guglielmo Golinelli (Lega), On. Igor Giancarlo Iezzi (Lega), On. Donatella Legnaioli (Lega), On. Elena Lucchini (Lega), On. Mauro Lucentini (Lega), On. Elena Maccanti (Lega), On. Elena Murelli (Lega), On. Tullio Patassini (Lega), On. Cristina Patelli (Lega), On. Tiziana Piccolo (Lega), On. Erik Umberto Pretto (Lega), On. Germano Racchella (Lega), On. Alberto Ribolla (Lega), On. Mauro Sutto (Lega), On. Anna Rita Tateo (Lega), On. Paolo Tiramani (Lega), On. Vania Valbusa (Lega), On. Federica Zanella (Lega).

³¹ La variazione oggetto della proposta farebbe assumere al comma secondo il seguente tenore *"È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà, l'eguaglianza e la sicurezza dei cittadini, [...]"*.

³² Gianni Berrino (Fdl), Nicola Calandrini (Fdl), Paolo Marcheschi (Fdl), Fausto Orsomaso (Fdl), Ernesto Rapani (Fdl), Gianni Rosa (Fdl), Raoul Russo (Fdl), Domenica Spinelli (Fdl), Antonella Zedda (Fdl), Ignazio Zullo (Fdl), Marco Silvestroni (Fdl) Guido Quintino Liris (Fdl), Giulia Cosenza (Fdl), Cinzia Pellegrino (Fdl).

- a. S. 731 che vede come primo firmatario il senatore Bruno Marton e come cofirmatari numerosi senatori tutti afferenti al Gruppo del Movimento 5 stelle³³;
- a. C. 1312 presentato dall'On. Luana Zanella (AVS);
- a. S. 888 presentato dal senatore Dario Parrini PD e altri sempre del PD;³⁴
- a. S. 891 presentato con primo firmatario il Senatore Peppe de Cristofaro (alleanza Verdi e sinistra) insieme al senatore Tito Magni (sempre alleanza verdi e sinistra);
- a. C. 1524 presentato dall'On. Andrea De Maria (PD-IDP).

Questa sequenza di iniziative (quasi) tutte vertenti sull'identico punto (l'introduzione di un comma nell'art. 11 della Costituzione) mostra degli elementi curiosi che meritano di essere evidenziati.

Il primo elemento che balza agli occhi è l'inedita convergenza dei firmatari che diventa ancora più marcata rispetto alle legislature precedenti: si va dal primo partito di governo (Fratelli d'Italia che ha presentato la prima iniziativa in ordine di tempo) alla quasi totalità delle opposizioni (Movimento 5 Stelle, Partito Democratico e Alleanza Verdi e Sinistra).

Il secondo elemento è che le iniziative si sono mantenute distinte, quasi a voler evidenziare come ciascuna parte politica desiderasse intestarsi l'intervento modificativo.

La terza è che nelle relazioni dei disegni di legge si individuano aspetti, che seppur diversi, colgono vari profili di un fenomeno unitario ma con alcune peculiarità.

Le due relazioni presentate da Fratelli di Italia (a. C. 286 e a. S. 427) sono testualmente identiche anche nella relazione (le uniche differenze sono costituite da una manciata di sinonimi come l'uso della parola "*generica*" al posto di "*generale*") e pongono l'accento sia alla dimensione sovranazionale che, all'opposto di quella domestica, ha mostrato una crescente attenzione al ruolo della vittima³⁵ che ai profili risarcitori (ricordando come la Convenzione europea relativa al risarcimento delle vittime di reati violenti, firmata a Strasburgo il 24 novembre 1983 sia stata ratificata da numerosi paesi europei³⁶ ma non dall'Italia) o, più in generale, economici, tanto da far affermare che l'inserimento in Costituzione di uno specifico riferimento alla vittima "*sarà di grande stimolo anche per gli enti locali,*

³³ Vincenza Aloisio (M5S), Dolores Bevilacqua (M5S), Anna Bilotti (M5S), Maria Domenica Castellone (M5S), Francesco Castiello (M5S), Roberto Cataldi (M5S), Marco Croatti (M5S), Concetta Damante (M5S), Raffaele De Rosa (M5S), Gabriella Di Girolamo (M5S), Barbara Floridia (M5S), Barbara Guidolin (M5S), Ettore Antonio Licheri (M5S), Sabrina Licheri (M5S), Ada Lopreiato (M5S), Pietro Loreface (M5S), Alessandra Maiorino (M5S), Orfeo Mazzella (M5S), Gisella Naturale (M5S), Luigi Nave (M5S), Stefano Patuanelli (M5S), Luca Pirondini (M5S), Elisa Pirro (M5S), Roberto Maria Ferdinando Scarpinato (M5S), Elena Sironi (M5S), Antonio Salvatore Trevisi (M5S), Mario Turco (M5S).

³⁴ Alfredo Bazoli (PD-IDP), Andrea Giorgis (PD-IDP), Vincenza Rando (PD-IDP), Andrea Martella (PD-IDP).

³⁵ Dalla relazione al DDL "La necessità di tutelare quanti subiscono danni in conseguenza di reati, infatti, in linea con i principi di libertà, sicurezza e giustizia dell'Unione europea, fu affermata già all'indomani del Trattato di Amsterdam (1997). Appare evidente, infatti, come l'esistenza di un reale spazio di giustizia dovesse inderogabilmente rappresentare anche la possibilità, per le vittime di reati, di ottenere, da parte delle autorità competenti di tutti gli Stati membri dell'Unione europea, una tutela dei propri diritti equivalente a quella che avrebbero ottenuto da parte del proprio Stato. Successivamente, nel 2001, il Consiglio dell'Unione europea adottò una decisione quadro riguardante la posizione della vittima nel procedimento penale, la decisione 2001/220/GAI del Consiglio, del 15 marzo 2001".

³⁶ La Francia (nel 1990), la Svizzera (nel 1992), la Germania (nel 1996), la Danimarca (nel 1987), il Lussemburgo (nel 1985) e il Belgio (nel 2004).

*nell'ambito delle loro competenze in materia di politiche sociali, in quanto costituirà per loro un ulteriore sprone verso l'istituzione di fondi di solidarietà proprio per tutelare le vittime di reati*³⁷.

Anche le relazioni presentate dall'area di centro sinistra sono sovrapponibili tra loro ma, quello che stupisce, è che mentre le due iniziative precedentemente esaminate, provenienti dalla medesima area politica, erano state proposte nei due rami del Parlamento, quelle di area centrosinistra (ugualmente sovrapponibili tra loro) erano state presentate nel medesimo ramo del Parlamento.

Le relazioni alle iniziative presentate al Senato (a. S. 731, a. S. 888 e a. S. 891) difatti sono sostanzialmente identiche per la gran parte del testo dove, anche qui, le differenze appaiono costituite dall'uso di sinonimi (da *"passate legislature"* a *"precedenti legislature"*) o dall'introduzione della *"d"* eufonica (da *"e uguaglianza"* a *"ed eguaglianza"*) (Colamussi 2024)³⁸.

Nella sostanza tutte e tre principiano dalla presunta carenza a livello costituzionale della tutela della vittima (salvo poi rilevare come la mancanza di un esplicito fondamento costituzionale della tutela delle vittime del reato nel processo si riverbera soprattutto all'interno del processo penale, dove la vittima trova spazio soltanto se si costituisce parte civile), e successivamente richiamare la modifica dell'art. 111 Costituzione del 1999 (che introdusse il c.d. *"giusto processo"*), per poi passare a una analisi della normativa sovranazionale descrivendo, con modalità differenti ma esponendo i medesimi contenuti, la direttiva 2012/29/UE e la sua attuazione in Italia avvenuta con il decreto legislativo 15 dicembre 2015.

Le relazioni 731 e 891 descrivono anche la progressiva sensibilizzazione sul tema verificatasi anche negli Stati Uniti d'America, che hanno approvato una proposta di emendamento alla Costituzione (Crime Victims Bill of rights), volta a garantire una serie di diritti alle vittime dei crimini violenti: in particolare, quello ad informare e ad essere informati, a presenziare a tutte le fasi del procedimento, ad essere ascoltati in ogni fase del processo come avviene per l'imputato, ad essere informati su tutto ciò che riguarda l'aggressore.

Le tre relazioni, dopo aver affrontato le tematiche dell'internazionalizzazione, chiudono con la medesima espressione idiomatica *"cittadinanza processuale alla vittima del reato"*.

Comunque sia il percorso parlamentare, diversamente da quello che avvenne nelle precedenti legislature, forse anche per la dimensione corale e trasversale che sembra convergere, prende vita con l'assegnazione alla 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) e successivamente si concretizza con la prima seduta della medesima avvenuta il 4 ottobre 2023, dove si dispone la trattazione congiunta del disegno di legge n. 427 con i disegni di legge 731 e 888; nella successiva seduta (22/11/23) venne unito anche il disegno di legge 891.

³⁷ Dalla relazione al disegno di legge.

³⁸ A commento di questo Disegno di Legge si veda Colamussi, La tutela dell'offeso dal reato nella carta costituzionale in *Processo Penale e Giustizia*, 2024 fasc. 1: "... può dunque evincersi un chiaro interesse del legislatore a recuperare la centralità della vittima. Univoca è anche la scelta, sul terreno sistematico, di inquadrare i diritti e le facoltà delle vittime tra i valori del giusto processo, per estendere al titolare del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice l'apparato di garanzie che attualmente investe solo il giudice e le parti essenziali del processo. [...] Non è più il tempo di affidare a delle semplici "memorie" la tutela processuale della persona offesa dal reato, ma occorre implementare il sistema di «diritti e facoltà ad essa espressamente riconosciuti dalla legge».

Il 6 dicembre 2023 la Commissione definisce il testo unificato dei tre disegni di legge che, da questo momento, diventano un unico ideale progetto: *“All’articolo 111 della Costituzione, dopo il quinto comma, è inserito il seguente: «La Repubblica tutela le vittime di reato e le persone danneggiate dal reato».*”

4. Le audizioni effettuate in Commissione

Nello svolgimento delle attività in Commissione vennero disposte delle audizioni finalizzate ad acquisire ulteriori elementi di riflessione.

L’intervento dell’avv. Brucale (componente del consiglio direttivo dell’associazione “Nessuno tocchi caino”) era teso ad esporre le ragioni contrarie alla modifica costituzionale che si appuntavano essenzialmente sulla distinzione tra la “vittima di un reato” e la “vittima nel processo” e sulla ritenuta già esistente tutela della vittima dato che (a suo dire) la stessa costituirebbe la “sostanza del processo”; una maggiore partecipazione, si afferma, potrebbe avere un effetto distorto, dato che la pena, dal punto di vista della vittima, non risulterebbe mai proporzionata al fatto.

Sempre di tenore negativo il contenuto dell’intervento del Prof. Amati il quale riteneva la novella costituzionale proposta in grado di accentuare una tendenza alla privatizzazione della giustizia penale (che deve invece rimanere prerogativa per eccellenza del potere pubblico) e di favorire il passaggio dalla tutela dei beni alla tutela della persona in carne ed ossa, con l’ulteriore possibile accentuazione della carica emotiva a cui è esposto il giudice.

Sempre di segno negativo l’intervento del prof. Manes nella cui esposizione, principiando dall’appellare (con toni negativi) la vittima come *“l’eroe contemporaneo che ha ormai acquisito un ruolo di assoluto protagonismo sul proscenio della giustizia”* e portando (ad avviso di chi scrive impropriamente) il fenomeno #MeToo come esempio del populismo penale e del perbenismo punitivo.

Di segno opposto l’avv. Maccioni consulente legale dell’Associazione “Vittime del dovere” che, plaudendo all’iniziativa, proponeva qualche *restyling* al testo.

Si ritiene che tutti gli interventi esposti, specie quelli negativamente orientati nei confronti del disegno di legge, non si curino molto di considerare alcuni elementi che paiono sfuggiti dal dibattito: il processo ha il fine principale di accertare l’evento, individuarne le responsabilità e, se del caso, comminare la pena prevista.

Per quanto non sempre venga percepito così, il procedimento penale ha il fine di scoprire l’accaduto che preesiste alla sentenza e non viene determinato da quest’ultima ma solo rivelato.

Non solo il fatto preesiste rispetto alla sentenza ma anche i criteri di individuazione della pena in relazione al fatto preesistono e quindi, in una certa ottica, anche l’esito preesiste nel senso che non può che essere quello previsto dalla normativa (il fatto accaduto in quanto tale, la sanzione come sintesi di un sillogismo che parte dal fatto verificatosi e da tutte le caratteristiche rilevanti, si confronta con il dato normativo per poi giungere alla sintesi).

In questo contesto finalistico l’immaginare che una maggiore partecipazione della vittima alle dinamiche processuali possa turbare la serenità del giudice postula che vi sia una dimensione emotiva del decidere che possa variare a seconda di chi partecipi al processo e l’enfasi con cui lo fa.

La partecipazione al processo della vittima, comunque la si voglia considerare, non può avere altro fine che avere una ulteriore parte interessata a fornire elementi che consentano di dare al giudice una visione quanto più completa possibile al fine di accertare il fatto che preesiste³⁹.

La vera domanda che un detrattore della modifica costituzionale avrebbe dovuto porsi era quindi la seguente: una maggiore considerazione del ruolo della vittima nel processo è in grado di impedire l'accertamento del fatto?

La risposta in questi termini essenziali non può che essere “no” in quanto il fatto è già avvenuto e anche la scelta effettuata dall'Ordinamento circa la reazione che il medesimo deve avere preesiste al fatto.

Comunque sia e tornando alle procedure parlamentari, le ulteriori riflessioni, scaturite anche a seguito delle audizioni, fanno emergere in Commissione l'idea di inserire la modifica all'articolo 24 della Costituzione e non all'articolo 111, per evitare di alterare l'equilibrio processuale dei rapporti tra accusa e difesa.

In questo modo si riuscirebbe a trovare un punto di mediazione tra le esigenze di tutela delle vittime e la preoccupazione, manifestata anche dalla Commissione giustizia, di non modificare le dinamiche del processo penale.

In realtà non è una vera e propria novità in quanto l'idea di collocare all'interno dell'art. 24 della Costituzione una specifica previsione di tutela delle vittime era già presente nell'iniziativa della Lega presentata, come visto, nella XVIII legislatura (a.C. 3050).

Comunque sia l'8 gennaio 2025, per la prima volta dopo quattro legislature, il disegno di legge approda in Assemblea e anche (cosa rara) con un testo approvato all'unanimità in Commissione affari costituzionali.

La discussione generale si svolge il 14 gennaio 2025 nel corso della quale si conferma la bontà della scelta di collocare la novella normativa nell'art. 24, lasciando quindi integro l'articolo 111 della Costituzione, non sovrapponendo impropriamente il piano della tutela della vittima con le garanzie dell'imputato e recependo tutte le sollecitazioni in campo internazionale della Corte di giustizia europea, dell'Unione europea e dei rilievi delle corti penali internazionali.

La convergenza mostrata in Commissione si presenta anche in Assemblea: il disegno di legge viene approvato con un solo astenuto e nessun voto contrario.

Il 17 gennaio 2025 il disegno di legge approvato in prima lettura dal Senato approda alla Camera e viene assegnato alla commissione affari Costituzionali (D'Angelo 2023).

Al momento in cui si scrive (aprile 2025) nessun altro atto di impulso è stato dato anche se appare verosimile che la procedura non possa che proseguire e che quindi si sia a una “svolta” (Lorenzetti 2025).

Stante la coraltà di intenti realizzatasi in Senato si auspica che tale patrimonio di condivisione non sia sprecato e che pertanto il progetto possa proseguire e concludersi con gli ulteriori tre passaggi parlamentari necessari e magari con una maggioranza così ampia da consentire la promulgazione diretta al seguito della quarta approvazione e introdurre finalmente a livello costituzionale un pieno riconoscimento della vittima e delle sue esigenze di tutela.

³⁹ Si perdoni l'eccessiva semplificazione, ma nei fatti della vita non esiste la possibilità di fermare il gioco e chiedere che venga utilizzata la “VAR” in modo da consentire, a chi deve applicare all'accaduto la regola predisposta dall'Ordinamento, di verificare con captazione oggettiva il verificatosi.

5. Conclusioni

La considerazione della Vittima (o, come detto, più precisamente la persona offesa dal reato) soprattutto grazie alla spinta impressa dalla normativa europea (Zampaglione 2024), si è andata via via ad ampliare con l'obiettivo di superare la considerazione in larga misura marginale nel procedimento penale (Malino 2022; Magliaro 2019).

Questa "marginalizzazione" della persona offesa dal reato non è affatto una novità, la stessa idea che la reazione dell'Ordinamento sia prevalentemente uno strumento per ripristinare la pace sociale e un freno alle istanze di singolo di farsi giustizia da sé (Venafro 2004) lo ha sin da subito collocato sullo sfondo della scena processuale (Sbriccoli 2009).

Al contrario, la "novità" è costituita dalla progressiva emersione del ruolo di chi sopporta le conseguenze dell'azione criminale prima all'interno della consapevolezza sociale, poi del legislatore comunitario e infine di quello domestico, anche se per lungo tempo si è ritenuto bastasse apprestare strumenti risarcitori e riparatori.

Le iniziative evolutive in tal senso, come detto, non sono sorte nei Parlamenti nazionali (la parola "Vittima" è assente anche nelle altre Costituzioni non solo in quella italiana) ma grazie a fonti sovranazionali.

Comunque sia, sembra che i tempi siano maturi per l'inserimento in Costituzione un riferimento esplicito alla vittima anche se l'impressione che si ha è che si tratti di iniziative "manifesto" effettuate più per intestarsi il favore dell'opinione sociale che per determinare effetti concreti.

La sovraesposizione mediatica dei fenomeni criminali e degli effetti degli stessi ha generato una sorta di contrasto ideologico che, per i suoi effetti distorcenti, spesso non consente una oggettiva e serena valutazione.

E' certamente vero che nei significanti presenti in Costituzione si nascondono i significati e in questo senso si può certamente affermare che la considerazione della vittima è sostanzialmente presente nei diritti inviolabili dell'uomo (art. 2 della Costituzione) nonché nel compito assegnato alla Repubblica di rimuovere gli ostacoli di ordine sociale che limitano di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini (art. 3 secondo comma della Costituzione).

Chi può dubitare che la vittima di un reato, per il patimento fisico e psicologico subito, non sia di fatto limitata da un ostacolo sociale che deve essere rimosso nei limiti del possibile.

Quindi è vero che in un certo senso la considerazione della vittima è già presente in Costituzione.

Questo rende un eventuale inserimento inutile? No!

La dimostrazione è più semplice se si parte da un diverso punto di vista.

Si pensi al quarto comma dell'articolo 13 della Costituzione (*"E' punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà"*) o al terzo comma dell'articolo 27 (*"Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato"*).

Se queste disposizioni non esistessero le tutele ivi contenute sarebbero solo per questo inesistenti?

E' immaginabile che in assenza di queste disposizioni si possa infierire sul recluso o infliggere trattamenti contrari al senso di umanità o ancora non conferire alcuna dinamica rieducativa al trattamento penitenziario?

Esattamente come i diritti inviolabili dell'uomo e l'obbligo alla rimozione degli ostacoli tutelano la vittima pur se non esplicitamente menzionata in Costituzione, anche il divieto ai trattamenti inumani e la funzione rieducativa sono estrapolabili dai principi racchiusi negli articoli costituzionali citati e in altri.

Eppure nessuno si sognerebbe mai di dire che il quarto comma dell'articolo 13 e il terzo comma dell'articolo 27 siano superflui o inutili.

E' certamente vero che i principi racchiusi nella Costituzione sono in grado di dispiegarsi anche in assenza di formule specifiche ma l'enunciazione esplicita è un richiamo a tenerli presente.

Si perdoni l'esempio banalizzante: mettere un avviso di attenzione circa la presenza di uno scalino non "crea" lo scalino che deve essere considerato comunque e anche in assenza di uno specifico avviso, ciononostante il comunicarne la presenza non è inutile.

Il legislatore penale sa che deve sempre tenere presente l'esistenza dello "scalino" costituito dalla funzione rieducativa della pena e un richiamo esplicito alla vittima costituirebbe un analogo avviso che non può essere rubricato come inutile.

Ecco che diventa relativamente agevole "smontare" la tesi dell'asserita inutilità di un richiamo costituzionale della Vittima.

Più complesso è invece affrontare le posizioni avverse che sostanzialmente si appuntano sull'asserito rischio che l'inserimento esplicito della tutela della vittima in Costituzione possa creare squilibri processuali a danno dell'imputato e più in generale del processo.

Circa le dinamiche processuali non si vede quale sia il *vulnus* che una maggiore considerazione della vittima possa determinare.

Le argomentazioni tradizionali (dal punto di vista di chi ha subito una violenza nessuna pena sarà vista come adeguata o ancora che si cerchi di avere comunque un colpevole, ecc.) non convincono se non altro perché riducono il processo ad evento aleatorio soggetto alle influenze esterne.

Il procedimento penale ha il fine ultimo di accertare l'accaduto che per definizione è un fatto che dev'essere ricostruito e le incertezze derivano dalla difficoltà di ricostruire esattamente quello che è successo.

Aumentare gli elementi che contribuiscono a portare aspetti o punti di vista differenti non muta il fatto da ricostruire che, in quanto evento avvenuto è, per così dire, statico.

Anche con riferimento alle istanze di tutela della vittima successive al processo non appaiono così dirompenti da avere reali effetti distorsivi in quanto già presenti in Costituzione (proprio perché riconducibili all'articolo 2 e all'articolo 3).

La dimensione delle presenti riflessioni non consentono ulteriori approfondimenti in questa sede e pertanto si può concludere che l'inserimento della Vittima in Costituzione, esattamente come le sacrosante tutele costituzionali che assistono il reo, costituisce null'altro che un rendere evidente una esigenza di tutela di cui la Repubblica non può che farsi carico e tenere nella giusta considerazione.

Occorre quindi tornare con il pensiero ad Astrea, il simbolo della giustizia, una Dea bendata che tiene in mano una bilancia e una spada, dove quest'ultima rappresenta la possibile reazione dell'Ordinamento e la bilancia (come è constatabile in tutte le raffigurazioni grafiche) non è mai pari, in quanto non tesa trovare un punto di eguaglianza, ma un punto di equilibrio tra le diverse istanze di tutela, tra le quali non possono mancare all'appello quelle della Vittima.

6. Riferimenti Bibliografici

- Conforti E., Mari A., Mosetti M. (2022) Persona offesa e processo penale-Giuffrè
- Aimonetto M.G. (2005) La valorizzazione del ruolo della vittima in sede internazionale-Giur. it., 2005, pp. 1327 ss..
- Antonini L. (2019) I deboli e vulnerabili nelle nuove frontiere dell'autodeterminazione: un bilanciamento complesso-3rd Quadrilateral Conference Lisbona 10-12 ottobre 2019
- Belluta H. (2016) Il processo penale di fronte alla vittima particolarmente vulnerabile: aspirazioni (comunitarie) e aporie nazionali-in www.la legislazione penale.eu, 4 luglio 2016
- Burkert W. (1981) Homo necans. Antropologia del sacrificio cruento nella Grecia-Boringhieri
- Civello Conigliaro S. (2012) La nuova normativa europea a tutela delle vittime di reato. Una prima lettura della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012-Diritto Penale Contemporaneo
- Colamussi M. (2024) La tutela dell'offeso dal reato nella carta costituzionale-Processo Penale e Giustizia, 2024 fasc. 1
- Conti P. (2023) Il ruolo della vittima nel procedimento e nel processo penale da soggetto ai margini a quello di protagonista con particolare riferimento alle novità introdotte dalla legge Cartabia-Rivista AIAF - Associazione Italiana degli Avvocati per la famiglia e per i minori, Fasc. 1.2023.
- D'Angelo L (2024) La vittima del reato riscrive l'art. 111 della Costituzione?-Foro Italiano
- Del Tufo M. (1999) La tutela della vittima in una prospettiva europea, in -Dir. pen. proc., 1999, pp. 889 ss.;
- Del Tufo M. (2003) Linee di politica criminale europea e internazionale a protezione della vittima-Questione giustizia, 2003, pp. 705 ss
- Del Tufo M. (2009) Punire Mediare Riconciliare – Dalla giustizia penale internazionale all'elaborazione dei conflitti individuali, a cura di Fiandaca, Visconti-Giappichelli
- Delvecchio F (2016) La nuova fisionomia della vittima del reato dopo l'adeguamento dell'Italia alla Direttiva 2012/29/UE-Diritto Penale Contemporaneo
- Diamante A (2016) La direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato. Origini, ratio, principi e contenuti della Direttiva recepita dal D. Lgs. 212/2015-Giurisprudenza Penale 2016
- Fanci G. (2011) La vittimizzazione secondaria: ambiti di ricerca, teorizzazioni e scenari- Riv. crim. vitt. Sic., in www.vittimologia.it, pp. 53 ss 2011
- Girard R. (1999) Il Capro espiatorio-Adelphi
- Girard R. (2004) Il Sacrificio-Raffaello Cortina Editore
- Grifantini F. M. (2012) La persona offesa dal reato nella fase delle indagini preliminari-ESI
- Grifantini F.M. (2012) Il ruolo della vittima nel procedimento davanti alla corte penale internazionale, -Cass. pen., fasc.9, 2012, pag. 3180B
- Latini C. (2020) "Nati vittime". Prime note sulle origini della vittimologia in Italia-Iurisdictio

- Lorenzetti A. (2025) L'ingresso delle vittime di reato in Costituzione. Il punto su un dibattito attuale giunto a un punto di svolta, -Rivista La Magistratura
- Magliaro L. (2019) La vittima del reato nel processo penale-Questione giustizia
- Malino E. (2022) Tutela della vittima e completezza delle indagini preliminari tra giurisprudenza EDU e prospettiva di riforma della giustizia penale italiana-Legislazione penale, 25/07/2022
- Masini F. (2023) L'assistenza alle vittime civili di guerra negli ultimi decenni-Viella Editrice
- Monaco E. Mecchia A. (2003) Miti Aztechi e Maya-Bulzoni Editore
- Morselli C. (2019) È tempo di dare la parola alla persona offesa dal reato nella discussione finale ex art. 523 cpp- RivistaAIC
- Pisani M. Amodio E., Carnevali U., Grevi V. Rubini L.ù (1975) Vittime del delitto e solidarietà sociale. Una proposta di politica legislativa, -Giuffrè
- Romanelli B. (2021) Il ruolo della vittima tra processo e giustizia riparativa, in aa.vv. La riforma Cartabia, riflessioni sulla legge delega n. 134 del 2021.-Giappichelli
- Romanelli B. (2020) La persona offesa vulnerabile nel procedimento penale, Milano, 2020, p. 104-CEDAM
- Romano S. (2016) La tutela della vittima nel quadro europeo -Rivista AIAF - Associazione Italiana degli Avvocati per la famiglia e per i minori
- Sbriccoli M (2009) Giustizia criminale, in Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi e inediti (1972-2007)-Quaderni Fiorentini
- Venafro E. (2004) Brevi cenni introduttivi sull'evoluzione della tutela della vittima nel nostro sistema penale, in Venafro-Piemontese, Ruolo e tutela della vittima in diritto penale-Giappichelli
- Venturoli M. (2012) La tutela della vittima nelle fonti europee-Diritto Penale Contemporaneo
- Weber M. (1919) La scienza come professione – La politica come professione -Edizioni di Comunità
- Zampaglione A. (2024) Alcune rilevanti innovazioni del D.lgs. n. 150 del 2022 sull'imputato, sulla parte civile e sulla persona offesa, -Rivista Penale Diritto e Procedura
- Zanobio B. (1995) La vittima nella storia, in PONTI G., Tutela della vittima e mediazione penale-Giuffrè.